

**ORD. 109 del 21 novembre 2020**  
**OPERE PUBBLICHE - D.L. 189/2016**  
**E D.LGS. 50/2016**

# ORDINANZA 109 del 21 NOVEMBRE 2021

## Articolo 3

(Norme di semplificazione applicabili alla ricostruzione pubblica)

1. Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.

**Legge 11 settembre 2020, n. 120**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)**

(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

**Titolo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA**

**Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

**Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

*(termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)*

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:


a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

*(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)*

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

*(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)*

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.





Soglie come modificate da L.120/2020  
efficace fino al 30-06-2023  
Modificata con Legge 108/2021 in vi-  
gore dal 31/07/2021

2. I soggetti attuatori procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché dei servizi, ivi compresi quelli di ingegneria, architettura e di supporto al responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a 75.000 euro.

3. Per i servizi di cui al precedente comma, anche di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del medesimo decreto legislativo.

4. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori motivano le ragioni di estrema urgenza per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, del decretollegge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

#### Articolo 4

(Elenchi, principio di rotazione e aggiudicazione nelle procedure negoziate).

1. Le procedure semplificate per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 3 sono svolte nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela effettiva della possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

## MODIFICA TEMPORANEA DELLE SOGLIE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 e succ.

*✍ (\*\*) Modifica implicita e transitoria al comma 2 per effetto del comma 2 dell'art. 1 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020 come modificato dalla L. di conversione 120/2020 in vigore dal 15-09-2020 ed efficace fino al 31-12-2021; successivamente DL 77/2021 in vigore dal 1-6-2021 ha posticipato il termine di efficacia al 30-6-2023 e ha modificato parzialmente la disposizione prima con il DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021 e poi definitivamente con la conversione in Legge (108/2021) in vigore dal 31/7/2021 come segue:*


*"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*



## L'intervento di Anac

La fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici, consentita dal codice appalti e caldeggiata anche nella Delega al governo in discussione alla Camera, non comporta la cancellazione del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione riconducibile ai livelli omessi. **Quando la stazione appaltante omette i livelli di progettazione, infatti, non li sopprime ma li unifica nel livello successivo e quindi ha comunque l'onere di determinare e pubblicare l'elenco dettagliato delle prestazioni richieste ai fini del calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.** Lo chiarisce l'Anac nel comunicato del presidente Giuseppe Busia dell'11 maggio 2022.



**Comunicato del Presidente del 11  
maggio 2022.pdf  
Avv. Giuseppe Busia**

### Il codice appalti e la delega al governo

Il codice dei contratti pubblici prevede che **la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli in tre livelli**: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. **La norma consente, tuttavia, l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione** purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

“La questione - rileva Anac - appare di grande attualità ed interesse” perché **il disegno di legge delega al governo in materia di contratti pubblici**, approvato al Senato e attualmente all'esame della Camera, **prevede** tra i principi e criteri direttivi la “significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la **ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione**”. Dunque “nelle more del completamento del quadro normativo di riferimento, **l'Autorità ritiene opportuno intervenire in materia, al fine di scongiurare errori od omissioni nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria**”.

## I chiarimenti di Anac

L'Autorità ricorda che "i tre livelli di progettazione previsti dalla norma sono da considerare come tappe di un unico processo". Secondo Anac è "opportuno chiarire che, quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo **che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso per salvaguardare la qualità della progettazione**".

La stazione appaltante, quindi, deve determinare e pubblicare l'elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali solo le prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.

"Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, **la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi**" altrimenti incorrerebbe "nella violazione del principio dell'equo compenso".

"La fusione dei livelli progettuali – insiste Anac - non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale".



Comunicato del Presidente  
del 11 maggio 2022.pdf

Avv. Giuseppe Busia

## Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici

A tal fine, si precisa che le Linee guida n. 1 recanti «*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*», parte III, punto 2, evidenziano la necessità di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, nonché l'obbligo per la stazione appaltante di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, e il divieto, nel rispetto del principio dell'equo compenso, di richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omissi. Diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del principio dell'equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione.



[https://www.cni.it/images/eventi/2022/1\\_AFFIDAMENTO\\_SIA.pdf](https://www.cni.it/images/eventi/2022/1_AFFIDAMENTO_SIA.pdf)

[https://www.regolamentoappalti.it/legge/BOZZA\\_REGOLAMENTO\\_UNICO/](https://www.regolamentoappalti.it/legge/BOZZA_REGOLAMENTO_UNICO/)

[Articolo\\_19\\_Contenuti\\_ed\\_elaborati\\_del\\_progetto\\_di\\_fattibilit%C3%A0\\_tecnica\\_ed\\_economica/26](#)

### **La determinazione del corrispettivo**

Per l'ANAC il punto è soddisfatto con il richiamo obbligatorio ai criteri fissati dal DM 143/2013, fermo restando che il corrispettivo così determinato non dovrà e potrà essere maggiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti.

Inoltre le Linee Guida ribadiscono, per motivi di trasparenza e correttezza, l'obbligo per il RUP di riportare il procedimento seguito per il calcolo dei compensi.

### **La Determinazione dei Requisiti di Carattere Speciale dei Concorrenti**

Per l'Autorità sia l'individuazione dei requisiti di qualificazione che dei contenuti dell'offerta, nel caso dell'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, impongono la preliminare specificazione delle classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione tramite le corrispondenze di cui alla tabella Z-1 del DM 143/2013.

Infatti l'Autorità, per la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, ritiene che si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In

**PRESTAZIONI RICHIESTE**

**CALCOLO COMPENSI**

**D.M. 2016 - tabella parametri**

## A - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

### A1 PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per **PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA** relative alla realizzazione delle seguenti opere:

COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI .....

### A.2 COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 143/2013)

Il costo complessivo dell'opera è pari a € **3.470.000,00** così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	1.765.000,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	1.150.000,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	105.000,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	240.000,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	210.000,00

### A.3 FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

#### PROGETTAZIONE

- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

## ESEMPIO DI CALCOLO COMPENSO PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

## AVENDO FORNITO GLI ELABORATI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E/O STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA



## A.4 ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,2300
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) a € <sup>m</sup> (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1800
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) a € <sup>m</sup> (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,1000
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0400
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,0300
QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,0600

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

#### IMPIANTI – IA.01

<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) a €* (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

#### IMPIANTI – IA.02

<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) a €* (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700



b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

IMPIANTI – IA.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera l) d.P.R. 207/10)	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) a€" (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

## B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

### B.1 PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143):

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

## B.2 QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	1.765.000,00	6,17177 31300%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	0,95	1.150.000,00	6,76461 75600%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	105.000,00	12,8067 314000 %
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	240.000,00	10,0455 597700 %
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	210.000,00	10,4321 126200 %

Costo complessivo dell'opera € 3.470.000,00  
Percentuale forfettaria spese **23,46%**



**B.3 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (importi espressi in Euro)**

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=23,46\%$ $S=CP \cdot K$	
E.08	EDILIZIA	1.765.000,00	6,17177313 00%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5800	60.021,42	14.078,77	74.100,19
S.03	STRUTTURE	1.150.000,00	6,76461756 00%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05, QbII.12, QbII.09	0,6000	44.342,07	10.400,99	54.743,05
IA.01	IMPIANTI	105.000,00	12,8067314 000%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5100	5.143,50	1.206,47	6.349,98
IA.02	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 700%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5100	10.451,40	2.451,51	12.902,91
IA.03	IMPIANTI	210.000,00	10,4321126 200%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5100	12.848,71	3.013,83	15.862,54

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=23,46\%$ $S=CP \cdot K$	
E.08	EDILIZIA	1.765.000,00	6,17177313 00%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	42.428,93	9.952,24	52.381,17
S.03	STRUTTURE	1.150.000,00	6,76461756 00%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	32.887,03	7.714,06	40.601,10
IA.01	IMPIANTI	105.000,00	12,8067314 000%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	4.336,68	1.017,22	5.353,90
IA.02	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 700%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	8.811,97	2.066,96	10.878,92
IA.03	IMPIANTI	210.000,00	10,4321126 200%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	10.833,23	2.541,07	13.374,30

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	163.958,67
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	122.589,39
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €</b>	
	<b>286.548,06</b>

C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI		
Corrispettivi professionali (compensi e spese)	€	<b>286.548,06</b>
Contributo INARCASSA (4%)	€	11.461,92
		-----
	€	298.009,98
IVA (22%)	€	65.562,20
		-----
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	<b>363.572,18</b>

L'ANAC ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d'asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all'applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del D. Min. Giustizia 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri, recante *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*).

In proposito, con il [Com. ANAC 03/02/2021](#) (depositato il 09/02/2021), l'ANAC:

- richiama l'[art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50](#), ai sensi del quale i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento;
- precisa che le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al **D. Min. Giustizia 17/06/2016** solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante;
- conclude che il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga.

***Nel caso di accettazione e stipula del contratto, in assenza di una fase progettuale e relativo compenso professionale, si ricade nella legge speciale con riferimento codice civile sugli artt. relativi ai contratti e viene meno l'equo compenso ed il D.M. 2016; l'assenza di contestazione al RUP della non applicazione del compenso relativo alla SIA con riferimento alla recente comunicazione ANAN del 11 maggio 2022 fa decadere poi il diritto di successiva richiesta di rettifica del compenso.***

***PREVALE SEMPRE IL COMPENSO STABILITO NEL CONTRATTO FIRMATO. (AI SENSI ART. 2233 C.C.) - [RIF.: ORDINANZA 18 DICEMBRE 2019 - 17 APRILE 2020 N. 7904]***

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/14/avvocato-prevale-compenso-stabilito-accordo-con-cliente>



Nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale di vigilanza, l'ANAC ha rilevato alcune criticità in relazione alla **determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria**, nel caso in cui la stazione appaltante abbia ritenuto di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o il progetto definitivo, ai sensi dell'[art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50](#).

In proposito, l'ANAC dapprima ricorda che l'[art. 23, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016](#) prevede che la **progettazione** in materia di lavori pubblici si articola secondo **3 livelli** di successivi approfondimenti tecnici:

- **progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
- **progetto definitivo;**
- **progetto esecutivo.**

L'[art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016](#) stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, deve indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

La norma consente, inoltre, l'**omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione**, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

L'ANAC rileva inoltre che, in un'ottica di riforma della materia dei contratti pubblici, è possibile una semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti, anche attraverso la ridefinizione e riduzione dei livelli di progettazione.

Pertanto, l'ANAC ritiene opportuno precisare quanto segue:

- le Linee guida ANAC n. 1, recanti indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui alla [Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417](#), nella parte III, punto 2, indicano che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 ed è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inoltre, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara;
- l'attività di progettazione ha come obiettivo il raggiungimento di un **prodotto unitario**, i 3 livelli di progettazione sono quindi da considerare come tappe di un unico processo identificativo e creativo, in corrispondenza delle quali vengono definiti compiutamente specifici aspetti;
- quando la stazione appaltante **omette livelli di progettazione**, non sopprime gli stessi, ma li **unifica al livello successivo**, il quale deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione;
- la stazione appaltante, quindi, è onerata della determinazione e della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.

Di conseguenza, ai fini del **calcolo del compenso** da riconoscere al progettista, la stazione appaltante **deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste** per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi. Altrimenti, si incorrerebbe nella violazione del principio dell'equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione.

L'ANAC precisa infine che, nel calcolo dell'importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare, altresì, che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella.



Orbene, la giurisprudenza (*Cass.* 21235/2013; *Cass.* 14293/2018) ha più volte affermato che il corrispettivo dell'avvocato vada determinato in base alle tariffe e debba essere adeguato all'importanza dell'opera prestata **solo qualora non sia stato liberamente pattuito**. Infatti, la norma codicistica sul compenso delle prestazioni professionali (art. 2233 c.c.) individua chiaramente una «garanzia di carattere preferenziale» tra i criteri di determinazione del compenso menzionati:

- in primo luogo, viene la convenzione intervenuta fra le parti,
- in difetto, in ordine successivo, si passa alle tariffe,
- agli usi,
- alla determinazione giudiziale

Nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre **la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva**, alla quale è dato ricorrere soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo (*Cass. S.U. n. 18450/2005*).


In buona sostanza, con riferimento alle libere professioni, la violazione dei precetti normativi – qualora esistenti – che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità del patto in deroga (ex **art. 1418 c. 1 c.c.**), in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (*Cass.* 14293/2018).

## Equo compenso, il disegno di legge

Il disegno di legge definisce 'equo compenso' la corresponsione di **un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per tutti i professionisti.

Il ddl prevede che siano **nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato** rispetto all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali. Si prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l'azione di classe.

Il ddl prevede anche che gli Ordini e i Collegi professionali adottino disposizioni deontologiche per **sanzionare i professionisti che non pattuiscono un compenso equo**.





### **Il preventivo**

L'articolo 9 comma 4 della Legge 27/2012, come modificato dall'articolo 1 comma 150 della L. 124/2017, unitamente a quanto previsto dal D.P.R. 137 di riforma, stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista rende noti al committente:

- c. il grado di complessità dell'incarico;
- d. tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- e. gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

- f. stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- g. indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

Per quanto attiene alla determinazione del proprio compenso, il professionista può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il committente ne sia consapevole e sia reso edotto del grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili. Tuttavia è consigliabile che il professionista faccia riferimento a criteri di valutazione oggettivi, come quelli individuati dal D.M. 140 – al quale, peraltro, dovrà fare riferimento il giudice in sede di eventuale disaccordo tra le parti e quindi di contenzioso.

### **L'assenza di preventivo scritto**

La richiamata disposizione non prevede una specifica disciplina sanzionatoria, sicché dubbi potrebbero porsi con riferimento alle conseguenze dalla mancata consegna del preventivo scritto da parte del professionista. In questo quadro legislativo, quali sono dunque le conseguenze dell'assenza di preventivo? Dal punto di vista civilistico, il legislatore non ha previsto specifiche sanzioni, quindi la mancata consegna del preventivo scritto non può comportare la nullità o l'annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso. Tuttavia, costituendo un preciso obbligo per il professionista, palesemente non rispettato, in caso di contenzioso la mancanza del preventivo costituirà elemento di valutazione negativa da parte del Giudice.

[https://www.cni.it/images/pubblicazioni\\_cni/corrispettivi\\_2019\\_web.pdf](https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/corrispettivi_2019_web.pdf)

SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE

LE SLIDES SARANNO DISPONIBILI A BREVE PRESSO SITO ORDINE